



## Stagione Sportiva 2025/2026

### Comunicato Ufficiale n°21

<a href="#"><u>Organigramma</u></a>
<a href="#"><u>Volantino Promozionale Calcio a 5 Femminile</u></a>
<a href="#"><u>Delibere della commissione disciplinare</u></a>
<a href="#"><u>Circolare 31 Maggio 2025</u></a>
<a href="#"><u>Notizie utili per l'attività</u></a>
<a href="#"><u>Programmazione Finali Uisp – Fase Regionale</u></a>
<a href="#"><u>Calcio a 11</u></a>
<a href="#"><u>Calcio a 11 Coppa Nazionale Uisp</u></a>
<a href="#"><u>Calcio a 7</u></a>
<a href="#"><u>Calcio a 5 Maschile</u></a>

**Firenze, 6 Giugno 2026**

Via F.Bocchi 32 - 50126 Firenze(FI) - Tel.055/0125623 - Fax 055/0125621

[calcio.toscana@uisp.it](mailto:calcio.toscana@uisp.it) <http://www.uisp.it/toscana/calcio>

## Comunicato Ufficiale n 21 S.d.A. Toscana Calcio

<b>GRUPPO DI LAVORO ATTIVITA' CALCIO TOSCANA</b>			
FUCINI	GIORGIO	COMITATO DI	AREZZO
CELLAI	ROBERTO	COMITATO DI	EMPOLI
LUZZETTI	FRANCESCO	COMITATO DI	GROSSETO
BARSOTTI	NATALE	COMITATO DI	VERSILIA
ALBERTI	ARTURO	COMITATO DI	MASSA
BIMBI	ALESSIA	COMITATO DI	CUOIO
COCCO	PASQUALE	COMITATO DI	VALDERA
ERCOLINI	FABIO	COMITATO DI	ETRUSCOLABRONICO
LANDI	DAVIDE	COMITATO DI	SIENA
CERCHIONI	MASSIMO	COMITATO DI	PISTOIA
PELLI	ALESSANDRO	COMITATO DI	FIRENZE
PAGNINI	ALBERTO	COMITATO DI	PRATO
COCCHINI	FEDERICO	COMITATO DI	EMPOLI

# CAMPIONATO

**Femminile** - **CALCIO A5**



# STAGIONE 2026-27

Affiliazione e tesseramenti  
a cura dei **COMITATI UISP**  
di appartenenza.

**CONTRIBUTO  
SPORTIVO  
AD OGNI ASD**


**Inizio Campionato**  
Mese Ottobre

**NEW**

**INFO:**

 **3929818534**

 **calcio.toscana@uisp.it**



# Comunicato Ufficiale n 21 S.d.A. Toscana Calcio

## Settore Attività Calcio Regionale Toscana COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

DELIBERA n° 18 anno 2025/2026

Ricorrente: ASD MCL CASTELFRANCO

Comitato UISP : AREZZO

gara: FORTIS FAELLA - ASD MCL CASTELFRANCO

C.U. n. 37 del 21/04/2026

Con atto del 27.04.2026 l' ASD MCL CASTELFRANCO propone ricorso avverso la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 21/04/2026 con cui il Giudice di prime cure disponeva la squalifica del proprio tesserato Tommaso Piccardi a tutto il 20/01/2027 ai sensi degli Art. 218, 219, 225, 116, 119 R.D. (M.C.L. Castelfranco) La ricorrente, con articolato ricorso, corredato anche da produzione fotografica, pone all'attenzione di questa Commissione i contorni di questa partita che rappresenta un derby molto sentito in situazioni di classifica diametralmente opposte, nel quale a suo giudizio merita particolare approfondimento la motivazione per cui il proprio tesserato veniva espulso, ovvero una mancata rilevazione di un fallo di mano immediatamente precedente alla segnatura di una rete.

Se da una parte viene stigmatizzato il comportamento del proprio tesserato, che ha fatto altresì pervenire lettera di scuse, dall'altro si sottolinea la “frustrazione agonistica” dell'atleta innanzi alla “ingiustizia” asseritamente subita.

La ricorrente tiene a sottolineare come la rilevazione del fallo di mano attraverso la produzione documentale non sia *“funzionale alla richiesta di ripetizione della gara ma SOLO finalizzata alla concessione di una attenuante nella definizione della sanzione che non è stata considerata né nel referto e quindi chiaramente neanche dal Giudice di primo grado perché all'oscuro”*.

La ASD MCL CASTELFRANCO inoltre ritiene errata l'applicazione dell'art. 225 RTN in quanto nessuna condotta violenta è stata posta in essere dal proprio tesserato., chiedendo una più mite squalifica, attraverso il riconoscimento della assenza dell'atto di violenza, con applicazione delle attenuante a fronte dell'asserito errore di valutazione del DG, nonché della fattiva collaborazione posta in essere dal proprio capitano e l'assenza di squalifiche particolarmente gravi in capo al Piccardi.

Corre l'obbligo immediatamente di precisare come le attenuanti di cui nel caso di cui in argomento si invoca l'applicazione siano disciplinate nell'art. 113 RTN, e pur non essendo posta specifica richiesta si deve ritenere che la ricorrente richieda l'applicazione di cui alla lettera B) (provocazione) ma il secondo comma recita dell'articolo citato dispone che “Non può essere mai considerato “provocazione” o “fatto altrui” qualsivoglia provvedimento assunto da parte degli Ufficiali di gara”.

## Comunicato Ufficiale n 21 S.d.A. Toscana Calcio

---

Inoltre è da sottolineare come la normativa imponga come l'eventuale comportamento attivo volto a ovviare il comportamento illecito debba essere concretizzato dall'autore dello stesso e non si possa beneficiare dell'eventuale positiva condotta tenuta da un proprio compagno, quale ad esempio il capitano.

Risulta pertanto evidente come una riduzione della squalifica sulla base della attenuante invocata non possa avere luogo.

Discorso diverso attiene alla applicazione dell'art. 225 RTN.

La ricorrente riversa in un macroscopico errore metodologico ponendo riferimenti e lunga argomentazione circa “l'atto di violenza” che in realtà non è mai stato applicato, diversamente dalla scorrettezza a gioco fermo, di cui indirettamente viene invocata l'applicazione.

L'art. 225 RTN sanziona infatti la “Scorrettezza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso (art. 106):” da intendersi, ai sensi dell'art. 106 RTN come qualsiasi intervento commesso in violazione delle regole di gioco o del principio di lealtà sportiva che non sia configurabile come atto di violenza”.

DI conseguenza la decisione adottata dal giudice di prima istanza risulta corretta sia sul piano dell'inquadramento normativo che su quello della posologia sanzionatoria.

PQM

La Commissione Disciplinare d'Appello **respinge** il ricorso avanzato dall' ASD MCL CASTELFRANCO e per gli effetti dispone l'incameramento della sanzione.

Così deciso in Prato il 30.05.2026

Settore Attività Calcio Regionale Toscana  
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: David Carlesi (Presidente)

Fabio Ercolini

# Comunicato Ufficiale n 21 S.d.A. Toscana Calcio

## Settore Attività Calcio Regionale Toscana COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

DELIBERA n° 19 anno 2025/2026

Ricorrente: GIGLIOTTI LUCIANO

Comitato UISP : GROSSETO

gara: A.C.D. SEGGIANO - LIDO OASI F.C.

C.U. n. 22 del 23/04/2026

Con atto del 27.04.2026 GIGLIOTTI LUCIANO, tesserato per la ACD Seggiano, propone ricorso avverso la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.22 del 23/04/2026 con cui il Giudice di prime cure ne disponeva la squalifica ai sensi dell' ART.225 R.T.N. ( Atto di violenza in azione di gioco) per mesi 3 (tre) di squalifica.

Il ricorrente offre a questa Commissione una diversa ricostruzione fattuale secondo cui egli sarebbe intervenuto in difesa del figlio, altro tesserato della medesima società che era accerchiato dai componenti dell'altra squadra.

Tale ricostruzione tuttavia non risulta suffragata da alcun elemento di prova ulteriore e diverso dal rapporto dell'Arbitro, il quale come noto, riveste il ruolo di prova legale ex art. 178 RTN, e, nel caso di cui in esame, costituisce l'unico elemento probatorio su cui questa Commissione Disciplinare Regionale può fondare il proprio convincimento.

Dalla lettura del rapporto del DG si evince come il Gigliotti Gregorio e un avversario venivano espulsi per reciproche scorrettezze e successivamente il ricorrente interveniva scagliando un pugno nei confronti del predetto avversario causandogli anche la fuoriuscita di sangue.

Certo, un rapporto maggiormente dettagliato avrebbe sicuramente potuto delineare con chiarezza il concatenarsi dei fatti occorsi, ma anche volendo fideisticamente aderire alla ricostruzione offerta dal ricorrente, secondo cui il suo intervento sarebbe stato determinato dallo schiaffo precedentemente ricevuto dall'avversario non si ritiene che il suo gesto possa essere meritevole della attenuante di cui all'art. 113 lett. c) stante l'estrema gravità dello stesso che come detto, causava la fuoriuscita di sangue dal naso, che inevitabilmente deve essere qualificato come atto di violenza ai sensi dell'art. 226.

Evidentemente per mero errore materiale nel Comunicato Ufficiale viene ad essere menzionato l'art. 225 RTN ma la posologia sanzionatoria applicata ed il rapporto arbitrale permette di poter comprendere come il Giudice di prime cure abbia correttamente qualificato la condotta del ricorrente come atto di violenza, di cui all'art. 226 RTN.

## Comunicato Ufficiale n 21 S.d.A. Toscana Calcio

---

PQM

La Commissione Disciplinare d'Appello **respinge** il ricorso avanzato dal GIGLIOTTI LUCIANO e per gli effetti dispone l'incameramento della sanzione.

Così deciso in Prato il 30.05.2026

Settore Attività Calcio Regionale Toscana  
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: David Carlesi (Presidente)

Fabio Ercolini

Simone Mencaroni

## Settore Attività Calcio Regionale Toscana COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

DELIBERA n° 20 anno 2025/2026

Ricorrente: Marini Francesco

Comitato UISP : Empoli Valdelsa

gara: ASD REAL ISOLA - AC FERRUZZA ASD

C.U. n. 64 del 06/05/2026

Con atto del 11.05.2026 Marini Francesco, tesserato per l'ASD Real Isola propone ricorso avverso la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 06/05/2026 con cui il Giudice di prime cure ne disponeva la squalifica sino al 04.05.2028 ai sensi degli art. 227, 116 e 222 RTN.

Il ricorrente offre a questa Commissione una diversa ricostruzione fattuale rispetto a quanto riportato nel referto del DG secondo cui egli in un momento di concitazione sarebbe stato spinto nei confronti del IV uomo intervenuto per calmare gli animi tra le panchine ma a causa di una spinta ricevuta da qualcuno il suo braccio si sarebbe mosso andando inavvertitamente a colpire il IV uomo sulla guancia.

Tale ricostruzione tuttavia non risulta suffragata da alcun elemento di prova ulteriore e diverso dal rapporto dell'Arbitro, il quale come noto, riveste il ruolo di prova legale ex art. 178 RTN, e, nel caso di cui in esame, costituisce l'unico elemento probatorio su cui questa Commissione Disciplinare Regionale puo fondare il proprio convincimento.

Nel rapporto del DG si legge “vengo richiamato dal IV ufficiale per notificare il provvedimento di espulsione al calciatore in panchina numero 9 del Real Isola MARINI FRANCESCO che poi colpisce con un pugno il IV ufficiale stesso che così riporta nel proprio rapporto *“al 42' del 2° tempo, a gioco fermo, richiamavo l'attenzione dell'arbitro, in quanto il n. 9 della soc. real isola (Marini Francesco), dopo essersi alzato dalla panchina, rivolto all'allenatore della squadra avversaria, gli diceva: "falla finita, altrimenti ti metto le mani addosso". nel momento in cui l'arbitro gli notificava l'espulsione, mi si avvicinava, con fare minaccioso e mi colpiva con un forte pugno alla nuca, nonostante il tentativo di trattenerlo del suo allenatore. nonostante le reiterate richieste mie e dell'arbitro, si rifiutava di togliersi la giacca della tuta, per mostrarci il numero, nascondendo anche il numero sul pantaloncino. dovevamo pertanto richiedere l'intervento del dau, per conoscere numero e nome dell'espulso*

Risulta evidente come le motivazioni addotte a sostegno del ricorso, tese a limitare le responsabilità del grave gesto perpetrato, non trovino nemmeno parziale riscontro nel rapporto del DG e del IV ufficiale che invero sottolineano un atteggiamento anche successivo assolutamente censurabile.

La decisione adottata dal Giudice di prime cure risulta assolutamente corretta, sia sul piano dell'inquadramento normativo e delle applicazioni delle aggravanti, sia nella posologia sanzionatoria.

## Comunicato Ufficiale n 21 S.d.A. Toscana Calcio

---

PQM

La Commissione Disciplinare d'Appello **respinge** il ricorso avanzato dal Marini Francesco e per gli effetti dispone l'incameramento della sanzione.

Così deciso in Prato il 30.05.2026

Settore Attività Calcio Regionale Toscana  
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: David Carlesi (Presidente)

Fabio Ercolini

Simone Mencaroni

**REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC  
ALL'ATTIVITÀ UFFICIALE DEL SETTORE DI ATTIVITÀ CALCIO UISP**

**"Circolare del 31 maggio 2025"**

**La presente Circolare ha efficacia, sull'intero territorio nazionale, dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2026:**

1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 oltre la 3<sup>a</sup> categoria (o categoria Figc più bassa con iscrizione libera che non prevede retrocessioni; o campionati esteri di pari livello e campionato dello Stato di San Marino), calcio a 11 femminile serie A, calcio a 5 maschile serie A e B e calcio a 5 femminile serie A1 e A2 nella stagione sportiva 2025-2026 non possono partecipare a gare dell'attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp, pena le sanzioni previste dagli articoli 201 e 235 RTN.

2. Per attività ufficiale Figc s'intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali professionisti, dilettanti, alle Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2025.

3. Per partecipazione alla gara s'intende essere stato in lista gara come giocatore.

4. Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più gare di manifestazioni ufficiali del Settore di Attività Calcio Uisp, disputassero una o più gare ufficiali Figc nella stessa disciplina, saranno ritenuti, anche senza delibera del Giudice/Commissione disciplinare, immediatamente sospesi dall'attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp, relativamente alla medesima disciplina, per la stagione sportiva in corso e quindi delegittimati a parteciparne pena le sanzioni previste dagli articoli 201 e 235 RTN.

5. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno compiuto il 40° anno d'età, possono sempre prendere parte all'attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp. Tale deroga non è comunque applicabile agli atleti che hanno preso parte nella stagione sportiva in corso a gare ufficiali Figc nelle seguenti categorie: calcio a 11 uomini (Serie A, B, Lega Pro, D); calcio a 5 maschile serie A e B.

**CALCIO A 11**

6. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2<sup>a</sup> e 1<sup>a</sup> nella stagione 2025-2026 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2026, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).

**I SDA TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31 GENNAIO 2026.**

7. Gli atleti di 2<sup>a</sup> e 1<sup>a</sup> categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2026 NON POSSONO IN NESSUN CASO partecipare successivamente all'attività ufficiale di calcio a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 201 e 235 RTN.

8. Gli atleti del settore giovanile Allievi e Juniores di squadre Figc calcio a 11 categorie 2<sup>a</sup> e 1<sup>a</sup> possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp. Gli atleti di squadre Figc con il solo settore giovanile non a carattere regionale e nazionale possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp, salvo Juniores fuori quota che abbiano preso parte a gare nelle categorie non previste dai precedenti articoli.

## CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35

9. Ad integrazione e deroga del punto 1 gli atleti che nella stagione sportiva in corso partecipano a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 nei campionati sino alla 1<sup>a</sup> categoria possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e over 35 calcio a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp. Inoltre, gli atletiche disputano campionati di calcio a 11 giovanili Allievi e Juniores non a carattere regionale e/o nazionale, appartenenti a squadre Figc fino alla categoria Eccellenza Figc possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 5/7/8, salvo Juniores fuori quota che abbiano preso parte a gare nelle categorie non previste dai precedenti articoli.

**I Settori di Attività calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni alla partecipazione di tesserati Figc all'attività ufficiale del S.d.A. Calcio Uisp, purché tali deroghe siano pubblicate sulle Norme di Partecipazione e messe dal Settore di Attività territoriale o regionale che le ha deliberate.**

**Eventuali modifiche alle categorie Figc apportate nei prossimi mesi per l'attività 2025/2026, potranno essere motivo di adeguamento della Circolare.**

## Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2025

Attività FIGC	Attività UISP			
	calcioa 11 maschile	calcioa5 maschile	calcioa7/8e over35/40	calcioa5 femminile
Calcio a 11 3 <sup>a</sup> categoria (1)	si	si	si	/
Calcio a 11 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> categoria	no* (2)	si	si	/
Calcio a 11 Promozione, Eccellenza	no* (1)	no (2)	no (2)	/
Calcio a 5 maschile serie A,B (1)	no	no	no	/
Calcio a 5 maschile serie D,C2,C1,C	si	si	si	/
Calcio a 5 femminile serie A1 e A2	/	/	/	no (2)
Calcio a 5 femminile inferiore serie A	/	/	/	si
Calcioa11 femminile serie A (2)	/	/	/	no (2)
Calcioa11 maschile serie D,C2/C1,B	/	/	/	si

**\*gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2<sup>a</sup> e 1<sup>a</sup> nella stagione 2025-2026 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2026, essere tesserati, e trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).**

(1) Compreso il proprio settore giovanile

(2) Escluso il proprio settore giovanile

**EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC**

Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc nella sua attività ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, verso i propri tesserati atleti e dirigenti, hanno efficacia anche per tutta l'attività del Settore di Attività Calcio Uisp.

**Le squalifiche superiori alle 4 giornate emanate dagli organi disciplinari della FIGC hanno efficacia anche per tutte le attività del Settore di Attività Calcio UISP. Per il computo del periodo di validità della squalifica si considererà una giornata per l'attività FIGC equivalente ad una settimana per l'attività UISP ovvero se la squalifica FIGC fosse di 5 giornate la validità della stessa per le attività del Settore di Attività Calcio UISP sarebbe di 5 settimane dalla data di pubblicazione della sanzione FIGC.**

**NOTIZIE UTILI PER L'ATTIVITA'**

SQUADRE	COMITATO	COLORE 1	COLORE 2
ASD PENNA 1985	AREZZO	NERO	VERDE
FORTIS FAELLA	AREZZO	NERO	CELESTE
MONTALTO'86	AREZZO	NERO/GRIGIO	BIANCO/GRIGIO
STELLA AZZURRA	AREZZO	BIANCO/AZZURRO	NERO
FC PAPAYA	AREZZO	GIALLO/BLU	BIANCO
PIZZERIA LA RUOTA SUPERSTAR	AREZZO	VERDE/BIANCO	ARANCIO/NERO
TUSCAR CANAGLIA	AREZZO	VERDE	GIALLO
CASA CULTURALE SMB	EMPOLI	GIALLO/ROSSO	NERO
A.C. FERRUZZA ASD	EMPOLI	BIANCO/NERO	NERO
ASD GS ALLENDE MONTESPERTOLI 50025	EMPOLI	VIOLA	ARANCIO
ASD VILLANOVA SC	EMPOLI	BLU	BIANCO
MARCIGNANA	EMPOLI	ROSSO	GRIGIO
SM CHEVAUX ASD	EMPOLI	BIANCO/VERDE	VERDE/NERO
LA DISPERATA SCARLINO	GROSSETO	GIALLO/AZZURRO	NERO
YOUNG BOYS	GROSSETO	VIOLA	BLU
PATHETIC FC	GROSSETO	FUCSIA	-
HOTEL LUNA	MASSA	BIANCO	-
THE WARRIOS	MASSA	NERO	ROSSO
F.C. MAROCCO	MASSA	ROSSO	-
SPARTAN BRIZZAN	MASSA	AZZURRO	-
LARCIANO UNITED	PISTOIA	NERO/ORO	GIALLO
GS MARLIANA 1969	PISTOIA	BLU	BIANCO
F.C. VLLAZNIA A.S.D.	PISTOIA	ROSSO/BLU	CELESTE
S.M.SIGNA 2007 A.S.D.	PRATO	ROSSO/BLU	NERO/BIANCO
KICKERS NARNALI A.S.D.	PRATO	GIALLO	ROSSO
A.S.D. BELLINI GIACOMO BACCHERETO	PRATO	VIOLA	ARANCIO/BLU
A.S.D. ASAV	SIENA	GIALLO/NERO	BLU
SIENNA UNITED AGRIVIGNA A.S.D.	SIENA	NERO	-
AMT CAPANNE 1985	VALDERA	ROSSO/BLU	BIANCO
ASD BUTI FC	VALDERA	VERDE	ARANCIONE
PALAZZI CALCIO ASD	VALDERA	GIALLO/VERDE	ROSSO
GIOCATTOLETTA M.P.	VERSILIA	BIANCO/AZZURRO	ROSSO
MAGNETS UNITED	VERSILIA	BIANCO	NERO
UANLAB/M.P.S.C.	VERSILIA	BIANCO/NERO/GIALLO	-

Si comunica a tutte le Associazioni che nel periodo 26 - 28 giugno negli impianti sportivi della riviera Marchigiana/Romagnola si svolgeranno le Finali Nazionali di tutte le discipline del calcio.

A tale manifestazione possono partecipare tutte le ASD che ne fanno richiesta. Chiaramente le vincenti della Fase Regionale di calcio a 5 femminile e maschile, calcio a 7, coppa nazionale UISP e campionato nazionale UISP, fase regionale, partecipano per diritto.

Di seguito il link per visualizzare le modalità di iscrizione:

[https://www.uisp.it/calcio/files/principale/CU\\_10%20SdA%20Calcio\\_01\\_04\\_2026.pdf](https://www.uisp.it/calcio/files/principale/CU_10%20SdA%20Calcio_01_04_2026.pdf).

Si comunica a tutte le Associazioni che sul nostro sito ufficiale UISP Calcio Toscana potete trovare i vari articoli sulle gare disputate e la programmazione.

Di seguito i link per visualizzare:

<https://www.uisp.it/toscana/calcio>;

<https://www.uisp.it/toscana/calcio/ac-ferruzza-campione-regionale>;

<https://www.uisp.it/toscana/calcio/il-titolo-regionale-del-calcio-a-5-maschile-va-ad-arezzo>;

<https://www.uisp.it/toscana/calcio/semifinali-calcio-a-7-e-coppa-nazionale>.

**Programmazione Campionato Nazionale calcio a 11  
Fase Regionale**



**Complimenti all' A.C. Ferruzza per la conquista del titolo di  
campione regionale UISP di Calcio a 11 per la stagione sportiva  
2025/2026.**

**Risultato Finale:**

AMT Capanne 1975 (Valdera) - A.C. Ferruzza ASD (Empoli) 0 - 0 (3 - 4 d.t.r.)

**Disciplina:**

**Ammoniti:** Bertelli Riccardo, Nardi Giacomo, Tabet Zakaria (A.C. Ferruzza ASD); Lucchetti Andrea, Nicolai Tommaso (ASD Buti FC); Buonavita Giacomo, Celli Gianluca, Cipriani Luigi, Giorno Gianluca, Mattesini Lorenzo, Tangara Buba Kaar (Stella Azzurra).

**Diffidati:** Cavallini Gabriele, Giani Pietro (AMT Capanne 1985).

**Programmazione calcio a 11 Coppa Nazionale UISP  
Fase Regionale**

**Finale in gara unica campo neutro da disputarsi in data 16/06/2026:**

A.S.D. Bellini Giacomo Bacchereto (Prato) - La Disperata Scarlino (Grosseto)

Impianto: Fornacette - Pisa, Via Circonvallazione SNC, ore 21.15;

Posizione Impianto: <https://maps.app.goo.gl/wn1NDdUuVdhcDZpy7>.

**Risultati:**

**Semifinali (1-2):**

ASD GS Allende Montespertoli 50025 (Empoli) - A.S.D. Bellini Giacomo Bacchereto (Prato) 2 - 3

La Disperata Scarlino (Grosseto) - Larciano United ASD (Pistoia) 1 - 1 (6 - 5 d.t.r.)

**Disciplina:**

**Ammoniti:** Bollini Tommaso, Faggioli Matteo, Mazzanti Marco (ASD GS Allende Montespertoli 50025); Bracci Andrea (A.S.D. Penna 1985); Baldi Matteo, Bellini Gianni, Canessa Alessandro, Cintolesi Federico, Giannasi Marco, Ruggiero Fabio (A.S.D. Bellini Giacomo Bacchereto); Cannizzaro Graziano, Ceccarelli Giulio, Lanzotti Alessandro, Santini Filippo (La Disperata Scarlino); Karafili Daniele, Rinaldi Francesco (Larciano United ASD); Bacci Niccolò, Bellavia Alessandro, Boddi Marco, Fabureh Nuha (Palazzi Calcio ASD).

**Diffidati:** Duranti Mattia (La Disperata Scarlino); Diciolla Francesco, Palandri Tiziano (Larciano United ASD).

**A tempo:** Cosentino Alberto a tutto il 03/10/2026 Art. 223, 226 R.D.( ASD GS Allende Montespertoli 50025).

**Sanzioni Squadre:**

ASD GS Allende Montespertoli 50025 (Ritardata presentazione della lista-gara, sanzione di € 10,00 - Art. 188 R.D. e atteggiamenti aggressivi, intimidatori, minacciosi o discriminatori nei confronti di Soci di € 20,00 - Art. 214);

La Disperata Scarlino (Altri inadempimenti € 10,00 - Art. 191 e Art. 207 lett. a R.D., atteggiamenti aggressivi o intimidatori o minacciosi nei confronti di Soci Art. 116 e Art. 119 ammenda € 50,00).

## Programmazione Campionato Nazionale calcio a 7 Fase Regionale

**Finale in gara unica campo neutro da disputarsi in data 08/06/2026:**

Magnets United (Lucca-Versilia) - The Warriors (Massa)

Impianto: Massa "C.S. Road", Viale Roma 287, ore 21.00;

Posizione Impianto: <https://maps.app.goo.gl/93yYyzRPbacixhWu5>;

**Risultati:**

**Semifinali (1-2):**

Young Boys (Grosseto) - Magnets United (Lucca-Versilia) 1 - 9

The Warriors (Massa) - Uanlab/M.P.S.C. (Lucca-Versilia) 4 - 0 (a tavolino)

**Disciplina:**

**Ammoniti:** Meloni Lorenzo, Rebughini Andrea, Silipo Raffaele (The Warriors); Casacci Filippo (Young Boys).

**Sanzioni Squadre:** Il Giudice Sportivo letta la comunicazione dell'Ass.ne Uanlab/M.P.S.C. che ha rinunciato a prendere parte alla gara in calendario del 05/06/2026, sanziona l'Ass.ne Uanlab/M.P.S.C. con la perdita della gara per 4-0, commina inoltre l'ammenda di € 50,00 e l'esclusione dalla manifestazione (Art. 196 lett.e: a - d R.D.).

**Programmazione Campionato Nazionale calcio a 5 Maschile  
Fase Regionale**



**Complimenti alla Tuscar Canaglia per la conquista del titolo  
regionale della manifestazione UISP di Calcio a 5 Maschile per  
la stagione sportiva 2025/2026.**

**Risultato Finale:**

Tuscar Canaglia (Arezzo) - Aperibeer (Pistoia) 14 - 7

**Disciplina:**

**Ammoniti:** Bellandi Fabio, Hajdari Edmond (Aperibeer); Elbard Rachid (F.C. Marocco);  
Dell'Amico Diego (Spartan Brizzan); Cusimano Santino, Manneschi Giovanni (Papaya);  
Amedei Gabriele, Gozzi Yaris, Mellace Nicola, Palmitessa Emanuele (Tuscar Canaglia).

**Due giornate:** Beqiri Gentjan Art. 218 R.D. (Aperibeer).

**Sanzioni squadre:** Aperibeer (Altri inadempimenti € 15,00 - Art. 191).

Giudice Sportivo Regionale Toscana  
Avv. Dario Scordo